

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via A. Moro n. 13 – 85050 MARSICOVETERE (PZ)

☎ 0975352515 – Fax 0975352515

pec: orioło.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

RLOCDM67C10L326L

TRIBUNALE DI TREVISO

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la sig.ra **POMARICO MARIA** (cf: PMR MRA 69R45G942Y), rappresentata e difesa dall'avv. C Massimo Oriolo del Foro di Potenza (RLO CDL 67C10 L326L), elettivamente domiciliata con questi presso lo studio dell'Avv. Luca Azzari, Corso Giuseppe Mazzini 84/1 - 31044 - MONTEBELLUNA (TV), come da mandato in calce al presente atto;

fax 0975352515 – pec: orioło.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

fax: 0423249910 - pec: lucaazzari@pec.ordineavvocatitreviso.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, *in persona del Ministro pro-tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, *in persona del legale rapp. p.t.*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, *in persona del legale rapp. p.t.*

F A T T O

1. Nell'a.s. 2014/15 la ricorrente, iscritta nelle GAE della Provincia di Treviso, è stata immessa in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2014, in qualità di docente della scuola secondaria di II grado sul posto di SOSTEGNO, classe di concorso A060 (Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia) presso l'IPSIA *G. Galilei* di Castelfranco Veneto, ove presta tutt'ora servizio.

2. In data 8 aprile 2016 è stato sottoscritto il CCNI sulla Mobilità concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/2017 (DOC. 1);

3. L'art. 6 del citato contratto prevede che la mobilità territoriale del personale

docente sia articolata in 4 distinte fasi: A, B (1 e 2), C e D;

4. Gli assunti entro l'A.S. 2014/2015 partecipano alla fase B1 della mobilità potendo **proporre istanza di mobilità per gli ambiti ¹ anche di province diverse rispetto a quella di assegnazione** e anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia (cfr. .art. 6, fase B CCNI mobilità);

5. La ricorrente, nella prospettiva di poter ottenere il rientro in Basilicata - ove ha radicato da sempre il suo centro di interesse (risiedendovi anche gli anziani genitori) ha, quindi, presentato la citata domanda di mobilità con il riconoscimento da parte dall'Amministrazione di **45 punti** complessivi (33 per il punteggio base + 12 per il punteggio aggiuntivo sul posto di sostegno), ai quali si aggiungono ulteriori 6 punti nel caso di ricongiungimento familiare ² (DOC. 2);

6. Nella citata domanda la ricorrente ha indicato in ordine cronologico le seguenti "preferenza territoriale":

1 BASILICATA AMBITO 0002 (ove ricade il proprio comune di residenza)

2 BASILICATA AMBITO 0001

3 BASILICATA AMBITO 0003

4 BASILICATA AMBITO 0004

5 BASILICATA AMBITO 0005

6 CAMPANIA AMBITO 0026

7 CAMPANIA AMBITO 0023

8 PUGLIA AMBITO 0013

9 PUGLIA AMBITO 0004

10 PUGLIA AMBITO 0001

7. In data 13.08.2016 l'Amministrazione resistente ha comunicato alla ricorrente

¹ Art. 1 comma 66 L. n. 107/2015: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, **articolati in ambiti territoriali**, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana...

² cfr.: All. D del CCNI, Tabella A, II, Esigenze di famiglia e nota 6 per la quale *il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiede effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi)*

l'esito delle procedure di mobilità gestite dal sistema informatico del MIUR da cui si evince che la stessa non ha ottenuto il trasferimento richiesto (DOC. 3).

8. Nel tentativo di comprendere le ragioni di tale trattamento deteriore, la ricorrente ha verificato che altri colleghi di lavoro con un punteggio inferiore al suo e appartenenti, essi stessi, alla fase B1 della mobilità o a fasi successive **hanno, invece, ottenuto il trasferimento negli stessi Ambiti territoriale da lei prescelti e indicati ai primi posti fra le preferenze territoriali.**

9. Così, ad esempio, nell'**Ambito territoriale Basilicata 0003** (indicato dalla ricorrente alla 3^a posizione fra le "preferenze territoriali"), nella fase B1 della mobilità, è stato effettuato il trasferimento della docente: MINERVINO MARIA, **nata il 09.05.1980, con punti 34 – (DOC. 4).**

10. Dallo stesso Bollettino della mobilità si evince, inoltre, che nella successiva fase D della mobilità è stato effettuato il trasferimento di: VERRASTRO ANDREA (nato il 21.04.1969) con punti 35. Si tratta di un trasferimento relativo alla successiva fase D della mobilità avvenuto in violazione dell'art. 6 (FASE D) del CCNI sulla mobilità il quale prevede testualmente che i movimenti avvengono nei limiti "*... dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.*"

Del resto anche se il docente Verrastro potesse far valere una delle preferenze disciplinate dall'art. 13 dello stesso CCNI, le stesse sarebbero ininfluenti tenendo conto che: "*Le precedenze riportate nel presente articolo (n.d.r.: art. 13.1 Sistema delle precedenze) sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione*"

11. Stando così le cose, considerato che la ricorrente ha un interesse concreto a rientrare nella città in cui risiede insieme agli anziani genitori e tenuto conto che è risultato del tutto infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito dalla ricorrente, è necessario proporre azione giudiziali anche allo scopo di evitare il consolidarsi di una situazione fattuale fonte di grave pregiudizio per la ricorrente.

DIRITTO

L'art. 2 comma 1 del CCNI sulla Mobilità 2016/2017 prevede che le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel contratto si applicano, tra l'altro, ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva.

Il successivo articolo 6 del CCNI ha articolato, come detto, i processi di mobilità territoriale in 4 distinte fasi a seconda della data di immissione in ruolo e di altre condizioni soggettive ivi specificate.

La ricorrente, immessa in ruolo nell'A.S. 2014/2015 con sede definitiva nella Provincia di Treviso, ha partecipato ai processi di mobilità regolamentati dal punto B1 del citato art. 6, il quale prevede che gli assunti entro l'A.S. 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicali in ordine di preferenza, e anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.

Il comma 2 del citato art. 6 prevede, inoltre, che le operazioni di cui alle fasi del comma 1 avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 dello stesso CCNI che, con riferimento alla fase B1 della mobilità territoriale prevede, a sua volta, che: *“Per la scuola secondaria le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso....*

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. *L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

Dunque gli elementi caratterizzanti i processi di mobilità territoriale del personale docente sono dati:

- a) dalla scelta delle preferenze territoriali da parte del docente che nel modulo di domanda di trasferimento indicherà gli Ambiti territoriali cui aspira;
- b) da una graduatoria che, per ciascuna preferenza territoriale, è determinata sulla base degli elementi indicati nella Tabella di valutazione dei titoli contenuta nello stesso CCNI (All. D).

Dunque al docente è richiesto di indicare nella domanda di mobilità gli Ambiti territoriale (in caso di compilazione parziale l'OM n. 241/2016 prevede che la domanda sia completata d'ufficio secondo una Tabella di vicinanza)³ e l'assegnazione all'uno o all'altro Ambito avviene sulla base del punteggio determinato in applicazione dei criteri fissati dalle Tabelle di valutazione (All. D del CCNI).

Detto punteggio è costituito da una **componente base** valida per tutti (anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli culturali) e da una **componente variabile** (ad es: 6 punti in caso di ricongiungimento familiare; cura assistenza di figli o coniugi o genitori disabili, ecc.).

Va aggiunto, inoltre, che l'unico dato capace di condizionare il punteggio in rapporto agli Ambiti territoriali è che, in fase di trasferimento, il docente consegua l'assegnazione nell' Ambito in cui ricade il comune di residenza del coniuge; in tal caso il punteggio base assegnato è incrementato di 6 punti (cfr.: All. D del CCNI, Tabella A, II, Esigenze di famiglia e nota 6 per la quale *il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiede effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi*)

L'Amministrazione dovendo, quindi, procedere alle operazioni di mobilità e stabilire l'ordine di graduatoria per ciascun docente, dovrà considerare, all'interno delle preferenze territoriali espresse, **solo ed esclusivamente il punteggio attribuito secondo i criteri fissati dalla citata Tabella D) del CCNI sulla mobilità.**

E' evidente, però, che nel caso di specie le predette disposizioni sono state palesemente disattese, dal momento che la ricorrente (con 45 punti + 6 in caso di ricongiungimento familiare. Cfr.: doc. 2), pur avendo presentato regolare domanda, indicando come preferenze territoriali prioritarie tutti gli Ambiti territoriali della Regione Basilicata e quelli di regioni vicine come la Campania e la Puglia, si è vista rigettare la domanda,

³ Cfr.: **art. 9 comma 17 OM n. 241/2016**, il quale prevede che il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.

malgrado vi fossero disponibilità di posti proprio negli Ambiti prescelti dalla ricorrente (cfr. punti sub 9 e 10 della parte in fatto e doc. 2 e 4), guarda caso assegnati a docenti con minor punteggio rispetto alla ricorrente stessa.

In tal modo, oltre che essere state disattese le previsioni del CCNI sulla Mobilità e dell'O.M. n. 241/2016, è stato disatteso anche il generale principio in base al quale le garanzie di imparzialità e pari opportunità degli aspiranti dipendenti del personale scolastico, sono assicurate da un sistema fondato sulla graduatoria degli aventi diritto, cui espressamente rinvia il citato Allegato 1 del CCNI sulla mobilità.

Nel caso di specie l'attribuzione del punteggio, derivante dal possesso di determinati requisiti soggettivi dichiarati dalla ricorrenti, verificati e convalidati dalla stessa Amministrazione scolastica (cfr.: doc. 2), è il presupposto per la concretizzazione della graduatoria la quale, tanto in fase di assunzione quanto nelle fasi delle mobilità territoriali, è l'unico criterio oggettivamente verificabile (cfr: art. 28 DPR n. 487/1994).

Senonchè malgrado la chiarezza del dettato normativo e contrattuale, non è dato comprendere quali ulteriori parametri (oltre quello del punteggio) hanno inciso sui processi di trasferimento che, ad ogni modo, si sono rivelati del tutto fallaci posto che il c.d. algoritmo ministeriale, ha finito con lo stravolgere il sistema delle graduatorie assegnando gli Ambiti prescelti dalla ricorrente a colleghi con minor punteggio.

Pertanto, non essendo stati resi noti i criteri (gli algoritmi) attraverso i quali il MIUR ha gestito i processi di mobilità territoriali del personale docente, emerge una evidente violazione anche dei principi in tema di trasparenza e buona amministrazione, oltre che dei principi di correttezza e buona fede.

Ed invero la p.a., quando pone in essere atti destinati ad incidere nella sfera giuridica di terzi, non può certo agire per fatti concludenti, omettendo di rendere noti i presupposti fattuali e giuridici del suo agire.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce il fulcro dell'esercizio dell'attività della p.a. (art. 3, L. n. 241/1990) e, quindi, un presidio di legalità sostanziale insostituibile.

Anche quando la p.a. pone in essere atti di gestione del rapporto di lavoro, essi devono

necessariamente enunciare le ragioni di fatto e di diritto che li sorreggono, allo scopo di consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione.

Il difetto di motivazione costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità ed appare diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento stesso (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. IV; 09/10/2012 n. 5257).

Sussistono, in definitiva, le condizioni affinché siano disapplicati gli atti presupposti relativi alla gestione dei processi di mobilità, ancorché non conosciuto, adottati dall'Amministrazione Scolastica resistente, in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, con susseguente declaratoria del diritto della stessa di essere assegnata ad uno degli Ambiti territoriali da lei prescelti nella domanda di mobilità e assegnati a docenti con un punteggio inferiore.



Allo stato la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, *anche con decreto reso inaudita altera parte*, ovvero previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art.700 C.p.C., , voglia:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dalle Amministrazioni resistenti e, per l'effetto, disapplicare e/o sospendere e/o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;
- 2) ordinare alle Amministrazioni resistenti di assegnare la ricorrente, con effetto dal 1° settembre 2016, nell'Ambito Basilicata 0003 o presso gli altri Ambiti delle Regioni Basilicata o di Regioni limitrofe, così come indicati cronologicamente nella domanda di mobilità nella sez. " Preferenze territoriali" o, in ogni caso, come

ritenuto di giustizia

- 3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

CON RISERVA DI AGIRE IN SEPARATA SEDE PER IL RISTORO DEI DANNI.

MEZZI DI PROVA: ai sensi dell'art. 213 cpc si chiede vengano richieste informazioni alla p.a. resistente relative al c.d. "algoritmo", ovvero al principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto o in quelli prossimi.

DOCUMENTI DEPOSITATI:

- 1) CCNI Mobilità 2016/17;
- 2) Domanda di mobilità convalidata;
- 3) Comunicazione di mancato accoglimento domanda mobilita;
- 4) Bollettino Mobilità Prov. Potenza.

VALORE DELLA CONTROVERSIA: INDETERMINATO.

Villa d'Agri – Treviso, 10 gennaio 2017.

avv. C. Massimo Oriolo